



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~o~~~~~

*Settore Servizi Amministrativi*

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'08.05.2007
- modificato con Deliberazione C.C. n. 51 del 12.10.2007

# I N D I C E

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

### CAPO III FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti Funebri (*Esclusione diritto di privativa art. 19/2 DPR 285/90 art. 1/1 punto 8 RD 2578/25*)
- Articolo 14 Trasporti gratuiti
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero  
Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti  
Articolo 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di  
passaggio

## **TITOLO II CIMITERO**

### **CAPO I CIMITERO**

- Articolo 25 Cimitero  
Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza  
Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero  
Articolo 28 Ammissione nel cimitero  
Articolo 29 Ammissione nei reparti speciali

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Articolo 30 Disposizioni generali  
Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Articolo 32 Inumazione  
Articolo 33 Cippo  
Articolo 34 Tumulazione  
Articolo 35 Deposito provvisorio

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 36 Esumazioni ordinarie  
Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie  
Articolo 38 Esumazione straordinaria  
Articolo 39 Estumulazioni  
Articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a  
pagamento  
Articolo 41 Raccolta delle ossa  
Articolo 42 Oggetti da recuperare  
Articolo 43 Disponibilità dei materiali

**CAPO V  
CREMAZIONE**

- Articolo 44 Crematorio
- Articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 46 Urne cinerarie

**CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 47 Orario
- Articolo 48 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 49 Divieti speciali
- Articolo 50 Riti funebri
- Articolo 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 52 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 53 Materiali ornamentali

**TITOLO III  
CONCESSIONI**

**CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 54 Sepolture private
- Articolo 55 Durata delle concessioni
- Articolo 56 Modalità di concessione
- Articolo 57 Uso delle sepolture private
- Articolo 58 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 59 Costruzione dell'opera - Termini

**CAPO II  
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 60 Divisione, Subentri
- Articolo 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 62 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 65 Revoca
- Articolo 66 Decadenza
- Articolo 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 68 Estinzione

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI**  
**NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 69 Accesso al cimitero
- Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 71 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 73 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 74 Orario di lavoro
- Articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 76 Vigilanza
- Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**CAPO II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

- Articolo 78 Funzioni - Licenza
- Articolo 79 Divieti

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 81 Mappa
- Articolo 82 Annotazioni in mappa
- Articolo 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 84 Schedario dei defunti
- Articolo 85 Scadenziario delle concessioni

**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento  
Articolo 87 Cautele  
Articolo 88 Funzionario Responsabile del servizio di polizia  
mortuaria  
Articolo 89 Concessioni pregresse  
Articolo 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse -  
Mutamento del rapporto concessorio  
Articolo 91 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria  
Articolo 92 Censimento Concessioni pregresse  
Articolo 93 Sanzioni  
Articolo 94 Illuminazione votiva;

**SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO  
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Ministero della Sanità Circolare 24 giugno 1993, n. 24**

1. PREMESSA
2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITA' PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON D.P.R. N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA L. N. 833 DEL 23-12-78
3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO
4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE
5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'
6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA
7. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE
8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI
9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE
10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI
12. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI
13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE
14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITA' PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE
15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI
16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90

**ALLEGATI:**

- Mod. 1 Dati generali
- Mod. 2 Dati generali concernenti i criteri per i quali si richiede l'autorizzazione
- Mod. 3 Zone da ristrutturare
- Mod. 4 Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale

**Ministero della Sanità Circolare 31 luglio 1998, n. 10**

**Ministero dell'interno Circ. 25-10-2004 n. F.L.24/2004**

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento, fatte salve le attribuzioni statali, regionali e locali in materia, in sincronia e ad integrazione delle stesse di seguito indicate:

#### **A LIVELLO NAZIONALE:**

- a)-art. 8 della costituzione (Uguaglianza confessioni religiose);
- b)-art. 27 del TULPS 773/31;
- c)-art. 228 e titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265;
- d)-art. 824 del codice civile;
- e)-dagli artt. 365, 408, 411 e 425 del codice penale e dall'art. 116 delle disp. att. del C.P.P. approvate con D. L/vo 28-7-89, n. 271;
- f)-legge 23-12-78, n. 833;
- g)-DPR 10/9/1990 n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
- h)-DM 15-12-90 e s.m.i. (malattie infettive-diffuse);
- i)-art. 163 D. L/vo 30-4-92, n. 285 (Codice della strada);
- l)-punto c), voce 2.2 DPR 24-12-92 (Livelli uniformi di assistenza);
- m)-art. 9/3 D.L. 18-1-93, n. 8 convertito con L. 68/93 (Determinazione costo servizio trasporto funebre);
- n)-punto n. 79 (esumazione) ed 80 (apertura tomba) della tabella C) annessa al DPR 9-5-94, n. 407 (tempistica di 30 gg legge 241/90);
- o)-D. L/vo 30-6-2003, n. 196 (privacy) e punto g) Provvedimento Garante Protezione dati personali 13-1-2000



- emanato ai sensi art. 22 legge 675/96, corrispondente all'art. 20 del D L/vo 196/2003;
- p)-art. 184/2-f D. L/vo 3-4-2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);  
-art. 2/1-e e 12 del DPR 15-7-2003, n. 254 (rifiuti sanitari e cimiteriali assimilati agli RSU, emanato in esecuzione all'art. 45 del D. L/vo 22/97 "Decreto Ronchi", corrispondente all'art. 227/1-b del D. L/vo 152/2006);  
-**punto 6** della premessa contenuta nella convenzione stipulata in virtù della DCC **18/2002**, da questo Ente con il Comune di Cavallino, titolare della Discarica del Bacino LE/1;
- q)-punto n. 6, Ufficio VIII Dipartimento della Prevenzione, della tabella annessa al D.M. 18-11-98, n. 514 (omologa ai sensi dell'art. 345 del TULS 1265/34, entro 90 gg da parte del Ministero della Salute del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria);
- r)-DM 30-3-98 (tariffa rimborso costi di cremazione salme per i Comuni sprovvisti di impianto - L. 680.000 su scala nazionale);
- s)-titolo IV, capo I e II, articoli 114, 115, 118, 121, 122, 124, del D. L/vo 31-3-98, n. 112;
- t)-art. 26/bis del D.L. 28-12-98, n. 415 convertito con legge 38/90 (i cimiteri sono opere di urbanizzazione primaria);
- u)-art. 11 del D. L/vo 30-7-99, n. 286 (Qualità dei servizi pubblici locali);
- v)-DPCM 26-5-2000 (in GU 11-10-2000, n. 238) Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L/vo 31 marzo 1998, n. 112;  
-Prefettizia 16-4-2003, n. 59/03/SC con allegata nota Ministero Interno 12-3-2003 n. 02004739 e circolare Ministero della Salute 21-5-2002, n. 400.VIII/9L/1924;
- z)-artt. 112, 113 e 113/bis del D. L/vo 267/2000;
- aa)-art. 5 DM 24-10-2000, n. 370 (IVA su illuminazione votiva);
- ab)-titolo IX DPR 3-11-2000, n. 396 (Regolamento Stato Civile);
- ac)-art. 6 DM 22-8-94, n. 582, (Certificato di morte);

- ad)-punto 1, Prevenzione collettiva DPCM 29-11-2001 (Livelli essenziali di assistenza);
- ae)-legge 20-3-2001, n. 130 (cremazione) e Decreto Min. Int. 1-7-2002 (Tariffe cremazione e dispersione ceneri);
- af)-art. 12/4 D.L. 31-8-87, n. 359, convertito con Legge 440/87 richiamato dall'art. 1/7 bis del DL 27-12-2000, n. 392 convertito con L. 26/2001 (gratuità servizio cremazione per persone indigenti);
- ag)-DM 7-2-2002 e 9-7-2002 (Materiali per sostituzione casse di metallo);
- ah)-**circolari Ministero della Sanità:**
- 24-06-93, n. 24;  
31-07-98, n. 10;
- ai)-**circolare Ministero dell'Interno:**
- 25-10-2004, n. F.L. 24/2004 (Concessioni vittime guerra);

## **A LIVELLO REGIONALE:**

- a)-dall'art. 1/2-i della L.R. 20-7-84, n. 36;
- b)-allegato "F" alla DGR 31-3-94, n. 1415;
- c)-punto e, voce FUNZIONE DEI SERVIZI dell'allegato "A" alla DGR 16-2-96, n. 229;
- d)-art. 8/1 lett. C) e d) della L.R. 30-11-2000, n. 21;

## **A LIVELLO LOCALE:**

- a)-PdF approvato con DCC 6-7-72, n. 79, vistato dalla Regione Puglia con DPGR 1023/73 ed altre delibere;
- a)-D. Commissario 14-2-78, n. 27 (progetto Lavori cimitero);
- b)-DGC 1-3-82, n. 8 (Piano di lottizzazione);
- c)-DGC 11-6-82, n. 300 (Variante Piano di Lottizzazione);
- d)-DCC 27-8-91, n. 92 (Prezzo suolo cimiteriale Lire 300.000 al mq);
- e)-art. 10/2 regolamento comunale di Igiene approvato con DCC 3/99 ;

- f)-dalla DGC 20-2-2001 n. 13, e successivi adempimenti (Affidamento servizio illuminazione votiva);
- g)-dalle direttive della Provincia in materia di rifiuti;

ha per oggetto:

- 1)-il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possono derivare dalla morte delle persone;
- 2)-la **disciplina dei servizi**, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli:
  - a)-sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
  - b)-sui trasporti funebri;
  - c)-sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
  - d)-inerenti l'illuminazione votiva delle aree comunali e delle cappelle private (Cons. di Stato 19-6-73, n. 576) punto 18 DM 31-12-1983;
  - e)-sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
  - f)-sulla costruzione di sepolcri privati;
  - g)-sulla cremazione;
  - h)-in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

## **Articolo 2**

### Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità Locale (art. 50 del D. L/vo 267/2000) e Autorità Sanitaria Locale (art. 13 L. 833/78), il quale si avvale per lo scopo del personale sanitario della AUSL quale organo tecnico nonché del personale del Corpo di P.M., dello Stato Civile, dell'U.T.C. e di ogni altro dipendente assegnato nella pianta organica del Comune al servizio stesso o al servizio cointeressato.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 113/bis del D. L/vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 109 del D. L/vo 267/2000. Nelle more, dell'eventuale rettifica degli stessi, i compiti di vigilanza e le funzioni burocratiche nelle quali sono incluse le responsabilità di cui alla legge 241/90, sono assicurate dal Corpo di Polizia Municipale, mentre le funzioni relative alle strutture del cimitero vengono assicurate dall'U.T.C..

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli articoli 112, 113 e 113/bis del D. L/vo 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

(5) Resta inteso che le funzioni di responsabile diretto dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alla custodia ed aggiornamento del registro di cui all'art. 51 del DPR 285/90 e alla vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi all'interno del cimitero sono assicurate dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato.

### **Articolo 3**

#### Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4**

#### Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i **servizi gratuiti** sono ricompresi:

- a)-la visita necroscopica;
- b)-il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c)-il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1 anche se effettuate da ditte private;

- d)-l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune é tenuto a disporne per disposizione AUSL ai sensi dell'art. 15/2 del DPR 285/90;
- e)-il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f)-l'inumazione in campo comune;
- g)-la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h)-il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle dell'allegato "A" al presente Regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42/2-f del D. L/vn 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5**

##### Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria individuato secondo il precedente art. 2/3, é tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a)-l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b)-copia del presente regolamento;
- c)-l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d)-l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e)-l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7-8-90, n. 241.

#### **CAPO II**

##### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

## **Articolo 6**

### Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero ovvero utilizzando in caso di emergenze ed in via assolutamente straordinaria e temporanea altri edifici giudicati idonei allo scopo dalla AUSL.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive (DM 15-12-90 e smi) o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, in relazione **al D. L/vo 17-3-95, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.**

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di un posto salma refrigerato. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, l'AUSL dispone che il periodo di osservazione sia assicurato presso uno dei luoghi idonei esistenti nell'ambito del territorio di competenza della stessa, ai sensi dell'art. 15 del DPR 285/90.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 7**

#### Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (DM 15-12-90 o smi), il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della AUSL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale **secondo il disposto di cui al precedente art. 6, comma 5.**

#### **Articolo 8**

##### Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro é fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato individuato secondo il precedente art. 2/3, della quale redige apposito verbale contenente la data, l'ora, le persone interessate e la loro qualifica, i dati anagrafici del defunto, eventuali altri estremi identificativi e i materiali utilizzati.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio é dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui é destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere **secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della circolare 24-6-93, n. 24 del Ministero della Sanità.**

#### **Articolo 9**

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a)-per inumazione:

-il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo,

- pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b)-per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c)-per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;

d)-per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e)-cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del



cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ovvero dall'Ente a cui le relative funzioni sono state trasferite per effetto di apposite leggi.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 10**

##### Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni fornite dal Funzionario responsabile dei servizi sociali che valuta la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati.

#### **Articolo 11**

##### Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina

contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12**

Modalità del trasporto e percorso  
(Art. 22 DPR 285/90)

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità (anche a spalla) ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. Nelle more valgono le "norme" rivenienti dagli usi e dalle consuetudini locali.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del TULPS 773/1931, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre (art. 163 CDS).

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prende accordi con il Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti

necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Articolo 13**

Trasporti Funebri  
(Esclusione diritto di privativa  
art. 19/2 DPR 285/90  
art. 1/1 punto 8 RD 2578/25)

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285 non sono esercitati con diritto di privativa comunale. I trasporti funebri svolti da terzi, sempreché non si tratti di trasporti effettuati dalle confraternite con mezzi propri, sono soggetti ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285, al pagamento del diritto fisso in favore del Comune, così come risultante nell'allegato "A" del presente regolamento.

### **Articolo 14**

Trasporti gratuiti  
(art. 16 DPR 285/90)

(1) Ove i familiari non siano nelle condizioni di provvedere direttamente, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, i trasporti sono eseguiti da ditte private, individuate caso per caso dal Responsabile dei Servizi Sociali, con spese a carico del Comune.

(2) Per recupero di salme accidentate di cui al successivo art. 18/1, sempre che non vi provvedono i soggetti di cui al precedente comma, il pagamento avviene in favore della ditta che per prima sia intervenuta sul posto dell'incidente ed abbia effettivamente eseguito il trasporto sino all'obitorio.

### **Articolo 15**

Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti ai sensi dell'art. 22 del DPR 285/90.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

(3) I trasporti a pagamento hanno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

### **Articolo 16**

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto é effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto é raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma é da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compila verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Articolo 17**

##### Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

#### **Articolo 18**

##### Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non é nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 19**

Morti per malattie infettive-diffusive (DM 15-12-90 o smi) o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 20**

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto é successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della AUSL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al

Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1.

(8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 21**

##### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 22**

##### Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del Decreto stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Decreto precitato. Ai sensi del DPCM 26-5-2000 e della Prefettizia 16-4-2003, n. 59/03/SC, il Sindaco subentra nelle competenze già esercitate dal Prefetto.

#### **Articolo 23**

##### Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto é da o per Stato estero, il Sindaco subentra all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ai sensi del DPCM 26-5-2000 e della Prefettizia 16-4-2003, n. 59/03/SC.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

#### **Articolo 24**

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio  
(Art. 21 DPR 285/90)

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature é accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della AUSL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono utilizzare il luogo di parcheggio individuato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio é dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## **TITOLO II**

### **CIMITERO**

(Art. 49 DPR 285/90)  
Art. 337 RD 1265/34)

#### **CAPO I CIMITERO**

**Articolo 25**  
Cimitero

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di via B. Croce.

#### **Articolo 26**

##### Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. **Le competenze Ministeriali descritte nell'art. 105 del predetto DPR 285/90, risultano trasferite alla Regione ai sensi del DPCM 26-5-2000 e della nota di chiarimento 21-05-2002 del Ministero della Salute.**

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, così come stabilito al precedente art. 2.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 27**

##### Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero é possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.



(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 28**

##### Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte o che hanno avuto nel corso della loro vita la residenza nel Comune, la propria residenza, gli ascendenti etc.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia oppure in presenza di specifica autorizzazione Comunale per particolari motivi. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate *nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90.*

#### **Articolo 29**

##### Ammissione nei reparti speciali

(1) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

### **CAPO II**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 30**

##### Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei

limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

### **Articolo 31**

#### Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale é tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma é sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'AUSL. Si applica l'art. 139 del D. L/vo 267/2000.

(3) Nella elaborazione del piano, il tecnico redattore di concerto con il responsabile del procedimento, prioritariamente, deve tener conto:

- a)-dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b)-della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c)-della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d)-delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e)-dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f)-delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a)-campi di inumazione comune;
- b)-campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

- c)-campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d)-tumulazioni individuali (loculi);
- e)-manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f)-cellette ossario;
- g)-nicchie cinerarie;
- h)-ossario comune;
- i)-campi per dispersione ceneri (art. 3/1-c L. 130/2001).

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione, fissando almeno le rispettive dimensioni in termini di:

- a)-superficie minima e massima dell'area per:
  - 1)-sepoltute singole;
  - 2)-sepulture familiari;
  - 3)-sepulture destinate alle collettività;
- b)-distanza dai viali, su ogni lato;
- c)-rapporto superficie coperta;
- d)-altezza fuori del piano campagna;

(7) Ogni dieci anni il responsabile dei Servizi Tecnici congiuntamente al responsabile dei servizi Cimiteriali sottopone la revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 32 Inumazione**

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a)-sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b)-sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Articolo 33 Cippo**

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

#### **Articolo 34**

##### Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Articolo 35**

##### Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro é provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

- a)-per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b)-per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c)-per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia é richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non può essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 36**

Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione é pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del

Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie non devono essere svolte nei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e dicembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria, formalizzare in apposito atto previa constatazione del medico del servizio di Polizia Mortuaria della AUSL LE/1, se un cadavere é o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### **Articolo 37**

#### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali é attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 38**

#### Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte é compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità (DM 15-12-90 o smi).

(4) Quando é accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione

straordinaria é eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL o di personale tecnico da lui delegato **e dell'incaricato del servizio di custodia (art. 83/3 DPR 285/90)**.

### **Articolo 39** Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

-a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

-su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco deve essere esposto all'Albo Cimiteriale e negli uffici del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria così come individuato ai sensi del precedente art. 2/3, in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso é avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione é fissato in relazione ai

luoghi con ordinanza del Sindaco. *Ad istanza degli aventi diritto è autorizzabile la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.*

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si può procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Articolo 40**

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione é subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701, e successive modificazioni.

#### **Articolo 41**

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Articolo 42**

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia



mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 43**

#### Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

(7) Per i rifiuti rivenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione si osservano le disposizioni contenute nel DPR 15-7-2003, n. 254, mantenuto in vigore dall'art. 227/1-b del D. L/vo 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 44 Crematorio**

(1) Il Comune, per procedere alla eventuale richiesta di cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

(2) La cremazione di persone non indicate nell'art. 50 del DPR 285/90, avviene previo rimborso dei costi fissati con DM 30-3-98 o smi (Euro 351, pari a L. 680.000 su scala nazionale).

### **Articolo 45**

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79/1, del DPR 10/9/1990, n. 285, é rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate nel rispetto delle indicazioni rese dalla legge 130/2001 e relativi DD.PP.RR. previsti dall'art. 3 della medesima legge.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Articolo 46**

Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna é collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna

delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nei luoghi indicati dalla legge 130/2001 e relativi DD.PP.RR. emanati ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 47**

##### Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori é ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario é subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura é dato di regola a mezzo di segnale acustico elettrotecnico o a campanella, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Articolo 48**

##### Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi fatta eccezione per i portatori di handicap.

(2) E' vietato l'ingresso:

- a)-a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b)-alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c)-alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d)-a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e)-ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Articolo 49**

##### Divieti speciali

(1) Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a)-fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad

- alta voce;
- b)-entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c)-introdurre oggetti irriverenti;
  - d)-rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e)-gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f)-portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g)-danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h)-disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i)-fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l)-eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m)-turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n)-assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o)-qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 50** Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria fatta eccezione per i 5 giorni precedenti la commemorazione dei defunti.

#### **Articolo 51**

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente sono state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Articolo 52**

### Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Ancorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

(2) Il cimitero è sottoposto nei periodi opportuni:

a)-alla falciatura e la successiva eliminazione delle erbe;

b)-alla disinfezione, deblattizzazione ecc.

(3) Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, è vietato utilizzare fiori ornamentali di origine vegetale. In via alternativa è possibile utilizzare fiori ed altri oggetti ornamentali prodotti con materiali sintetici.

### **Articolo 53**

#### **Materiali ornamentali**

(1) Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, nelle forme previste dalla legge 241/90 se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 54**

#### **Sepulture private**

(1) Per le sepulture private é concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono anche essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune secondo il tasso percentuale per tipologia e quantità inseriti nel PRC (Piano Regolatore Cimiteriale) riguardano:

- a)-sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b)-sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, é stipulata ai sensi dell'art. 107 del D. L/vo 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui é affidata l'istruttoria dell'atto che provvede a trasmetterla in copia al responsabile di servizio di Polizia Mortuaria e all'UTC.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali (art. 824 c.c.) e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi

comprese le condizioni di decadenza.

#### **Articolo 55**

##### Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata é fissata:

- a)-in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture individuali, per famiglie e collettività;
- b)-in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c)-in 10 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

(3) A richiesta degli interessati é consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(4) Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

#### **Articolo 56**

##### Modalità di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel



richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

#### **Articolo 57**

##### Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D. L/vò 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che può avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Articolo 58**

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione

della decadenza della concessione.

(5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

#### **Articolo 59**

##### **Costruzione dell'opera - Termini**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. In caso di comprovata necessità, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere dietro giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi, rinnovabile una sola volta per altri sei mesi al massimo dopodiché il predetto Responsabile avvia ai sensi della legge 241/90, il procedimento finalizzato alla dichiarazione della decadenza e quindi della revoca della concessione.

#### **CAPO II**

##### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 60**

##### **Divisione, Subentri**

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione é effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione é dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di quattro anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Articolo 61**

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a

concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "10" anni quando la sepoltura non é stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1/2 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata..

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 62**

#### Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a)-non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b)-l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 63**

#### Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a)-il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b)-il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetta al concessionario o agli aventi

titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari é riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Articolo 64**

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Articolo 65**

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Funzionario Responsabile, previo accertamento dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di **durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni** della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, cimiteriale e negli uffici del Responsabile di Polizia Mortuaria per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

**Articolo 66**

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a)-quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b)-quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c)-in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 53;

d)-quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione

delle opere entro i termini fissati;

e)-quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f)-quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio, a quello del cimitero e negli Uffici del Responsabile di Polizia Mortuaria per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete in base ad accertamento dei relativi presupposti al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 67**

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Responsabile di Polizia Mortuaria, informa il responsabile dell'UTC che dispone la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Articolo 68**

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi,



previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**

### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Articolo 69**

##### Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono far ricorso all'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (CCIAA), fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori é subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali per danni a persone e cose vengono fissati con delibera di giunta comunale.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basta ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed é soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

##### **Articolo 70**

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private  
e collocazione di ricordi funebri

(1) Per la costruzione di singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'U.T.C., su conforme parere AUSL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei é fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza é determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori comunque non superiore a 36 mesi.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, é sufficiente darne comunicazione al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e all'U.T.C..

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Articolo 71**

##### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti

dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale come fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69/3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Articolo 72**

##### Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 73**

##### Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Articolo 74**

##### Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese é fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 75**

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Responsabile di Polizia Mortuaria, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 76**

Vigilanza

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

#### **Articolo 77**

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

(1) Il personale del Cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

(2) Il personale del cimitero é tenuto altresì:

- a)-a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b)-a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c)-a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto é vietato:

- a)-eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b)-ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c)-segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d)-esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e)-trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del cimitero é sottoposto, a cura del funzionario responsabile dell'Ufficio Personale, a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Articolo 78**

##### Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere in regola sotto l'aspetto del commercio al dettaglio in sede fissa, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Articolo 79**

##### **Divieti**

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a)-di procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b)-di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c)-di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d)-di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 80**

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "**degli Uomini Illustri**", ove il Sindaco può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini europei che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Articolo 81**

##### **Mappa**

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso,

con mezzi informatici.

(2) La mappa é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 82**

##### Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a)-generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c)-la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d)-le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e)-gli estremi del titolo costitutivo;
- f)-la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g)-la natura e la durata della concessione;
- h)-le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i)-le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 83**

##### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto é tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma é da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di

accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

#### **Articolo 84**

##### Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, istituito presso il Corpo di P.M. ai sensi del precedente art. 2, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda sono riportati:

a)-le generalità del defunto;

b)-il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

#### **Articolo 85**

##### Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria é tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 86**

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente ovvero agli usi e alle



consuetudini locali, può, nel termine di quattro anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di atti precedenti, é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con DCC 20-4-67, n. 13 ed integrato con DGC 14-9-81, n. 467, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

(7) Nel caso in cui vengono emanate nuove norme di rango superiore, si intende superato quanto contemplato nel presente regolamento, che sia in contrasto con le nuove norme.

#### **Articolo 87**

##### **Cautele**

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **Articolo 88**

##### **Funzionario Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

(1) Ai sensi dell'art. 109/2 del D. L/vo 267/2000, spetta al Funzionario responsabile del servizio di polizia mortuaria, come individuato al precedente art. 2, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli

atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Funzionario Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. L/va 267/2000.

#### **Articolo 89**

##### Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Articolo 90**

##### Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (ex Regolamento di Polizia Mortuaria, sostituito dal DPR 21-10-75, n. 803 e poi dal DPR 285/90), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **Articolo 91**

##### Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 92**

##### Censimento delle concessioni pregresse

(1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Funzionario Responsabile indicato al precedente art. 2/3 cura:

- a)-la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b)-la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro;
- c)-la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### **Articolo 93**

#### Sanzioni

(1) Per quanto concerne le sanzioni si rinvia all'art. 107 del DPR 285/90.

### **Articolo 94**

#### Illuminazione votiva

(1) Per quanto concerne l'illuminazione votiva, si rinvia alla DGC 20-2-2001, n. 13 (Approvazione Capitolato di appalto), alla Determina del Direttore Generale 6-12-2001, n. 142 (Approvazione verbale gara) nonché al contratto in data 26-2-2002, rep. n. 449, stipulato con la ditta Marini Valerio e Martella Giuseppe Impianti Elettrici SNC da Surbo, per la gestione del servizio nel ventennio 1-1-2002/31-12-2021.